

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SGUINZAGLIATI

### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. 9/2004, denominata SGUINZAGLIATI

L'associazione ha sede legale in Senigallia in via U.Giordano 71 e potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

### ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

### ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITA'

L'associazione SGUINZAGLIATI è libera e apolitica, senza fini di lucro. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

L'associazione intende promuovere e diffondere, in Italia e all'Estero, lo sviluppo e la diffusione della cultura cinofila, nelle sue più ampie forme, nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sottoelencate attività:

- educazione e cultura cinofila e civica, attraverso la pratica di attività cinofile ;
- educazione di base per favorire una corretta relazione tra cane e uomo, in modo da consentire ad entrambi di vivere in armonia in un contesto sociale;
- [Organizzazione di eventi pubblici](#), che coinvolgano la [cittadinanza](#) e [le istituzioni](#) per un rapporto positivo tra uomo, cane, natura e [contesto urbano](#);
- [costituzione di una rete territoriale di organizzazioni con finalità analoghe](#);
- [attività didattiche o formative a favore di operatori cinofili e padroni di cani](#);
- [progetti sociali di educazione e di attività assistita con gli animali, finalizzati a migliorare la qualità della vita di persona con vari tipi di disagio attraverso la relazione con il cane](#);
- [attività di salvaguardia e la protezione dei cani, nonché per la loro assistenza](#).
- [Attività consone a sensibilizzare la cittadinanza, per la loro partecipazione attiva alla vita formativa e ricreativa.](#)

### ARTICOLO 4 - SOCI

Hanno diritto ad aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico interessate al perseguimento degli scopi dell'Associazione e che ne accettino lo statuto.

Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono firmatari [dell'atto costitutivo](#).

Soci Ordinari: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione e dichiarano di accettare lo statuto della medesima.

Soci Onorari: sono persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l'Associazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare apposita domanda, compilando il modulo di iscrizione. I soci non debbono essere iscritti ad altra associazione con le medesime finalità, avente sede legale nel comune di Senigallia.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

Le domande di ammissione presentate dai minori d'età dovranno essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci. L'ammissione dei soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi soci di età inferiore ai 18 anni, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile, di non accettare la richiesta di ammissione del nuovo socio, rimborsando l'eventuale quota.

## **ARTICOLO 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è intransmissibile e non è rivalutabile.

Ad esclusione dei soci Onorari e dei soci con età inferiore ai 18 anni, tutti gli altri, compresi i promotori, hanno il diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

La qualità dell'associato è intransmissibile a qualsiasi titolo e da diritto a un voto singolo.

## **ARTICOLO 7 – SANZIONI DISCIPLINARI**

All'associato che non osservi lo Statuto e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si rende responsabile d'infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia con il suo comportamento all'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- esclusione

Le suddette sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

## **ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato, che è a tempo indeterminato, viene meno per i seguenti motivi:

- 1) per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
- 2) per delibera di esclusione;
- 3) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

## **ARTICOLO 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per morte, per recesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta scritta indirizzata al Presidente o al Vice Presidente.

Ciascun socio, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

- a. per mancato pagamento della quota associativa;
- b. per gravi violazioni dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli soci;

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate al socio mediante lettera o per posta elettronica al proprio indirizzo di registrazione.

## **ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione :

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente e Vice Presidente
4. Il Tesoriere
5. Il Segretario
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'attività, entro limiti preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'assemblea, personalmente o per delega, tutti i soci in regola con la quota associativa. E' ammessa una sola delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un socio designato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. L'elezione alle cariche sociali avviene secondo le modalità stabilite dal **Consiglio**.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti i soci ovvero pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale.

L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto finanziario;
- b. elegge i nove (9) consiglieri;
- c. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno;
- d. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche allo Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto. Le delibere sono adottate, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

## **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. L'adozione delle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione;
- c. Le decisioni inerenti la gestione dell'associazione;

- d. La redazione del rendiconto e la trasmissione dello stesso all'assemblea dei soci per l'approvazione, nonché la redazione della relazione sull'attività dell'Associazione;
- e. L'adozione delle deliberazioni inerenti l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f. L'adozione delle modifiche da apportare allo statuto, da proporre all'assemblea per l'approvazione;
- g. L'adozione delle deliberazioni inerenti altri atti di amministrazione ;
- h. L'elezione del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- i. La costituzione di gruppi di lavoro, formati da almeno 2 (due) componenti per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'Associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- j. La redazione dell'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove(9) membri eletti dall'assemblea [tra i Soci](#).

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, [il Consiglio provvede](#) a sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si procede a nuove elezioni dell'intero consiglio da parte dell'Assemblea che deve essere convocata entro e non oltre 30 giorni.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, o telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno (5) cinque giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto di maggioranza dei suoi membri in carica.

Nei casi di convocazione informale le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice Presidente.

## **ART. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per lo stesso periodo temporale del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

## **ART. 13 - TESORIERE E SEGRETARIO**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario, i quali durano in carica per lo stesso periodo temporale del Consiglio eletto e sono rieleggibili.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della **proposta** di rendiconto economico-finanziario annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tal fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate al Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Il Segretario:

- a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere o sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
- b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

#### **ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Collegio di tre Revisori effettivi nominati dall'Assemblea. Essi hanno libero accesso alla contabilità dell'Associazione: in ogni caso devono effettuare una verifica completa della situazione economico-finanziaria con cadenza trimestrale. Ove emergano irregolarità sono tenuti a comunicarle al Presidente ed a convocare l'Assemblea, al pari di quei casi si registra l'impossibilità e/o l'inerzia dell'organo competente.

#### **ART. 15 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 30 Gennaio dell'anno di riferimento, e comunque entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito ai sensi dell'art. 4 L. 383/2000:

- a. dalle quote associative
- b. da eredità, donazioni e legati
- c. da Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti e istituzioni pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciali, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

- g. da erogazioni liberali dei soci o terzi;
- h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Dovrà essere osservata la normativa vigente , anche in materia fiscale.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31° Dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto ,avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge, questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza, che procede alla nomina di uno o più liquidatori a alla determinazione dei relativi poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro.

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni in materia di associazionismo di promozione sociale, in particolare la L. 383/2000, nonché, ove non diversamente disposto, le norme del Codice Civile .